

Gentili Signori
Sergio Giacomo Guidotti
Ben Hur La Posta
Serafino Marinelli
Leonardo Palladino

Roma, 17 ottobre 2019

Gentili Signori,

con riferimento alla Vostra PEC del 10 ottobre c.a. Vi preciso quanto segue.

In merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, l'art 7 comma 4 dello Statuto prevede testualmente quanto segue (neretto a cura dello scrivente):

"Art. 7 – Assemblea

.....

*4. Nell'Assemblea riunita in seduta ordinaria per le delibere di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. b), e in quella riunita in seduta straordinaria è ammesso il voto per corrispondenza. **Il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità (di persona, per corrispondenza, telematica, etc.) stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito Regolamento, depositato presso la sede del Fondo e pubblicato nel sito Internet del Fondo stesso, che deve altresì prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento del Seggio Centrale deputato a sovrintendere all'espletamento ed alla regolarità delle votazioni e dello scrutinio**".*

Ai sensi di Statuto, quindi, è il CdA che decide, con apposito regolamento, le modalità più opportune di esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea in questione è unica e prevede una parte "Ordinaria" e una parte "Straordinaria". La partecipazione quindi viene intesa in modo unitario, salvo il rispetto dei relativi quorum costitutivi e deliberativi.

Relativamente alle sanzioni impugnate, attualmente non è stata ancora emessa alcuna decisione da parte del TAR del Lazio presso cui sono stati incardinati i relativi ricorsi.

Circa la "rinuncia al regresso", materia posta all'o.d.g. dell'Assemblea Ordinaria, come già rappresentato nei bilanci relativi al 2017 ed al 2018, nel 2017 la Covip ha emanato dei provvedimenti sanzionatori di cui sono stati destinatari i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, l'ex Direttore Generale e Responsabile ed il Fondo stesso. I provvedimenti si fondano sulla qualificazione da parte di Covip di alcuni certificati sottoscritti dal Fondo nel novembre e dicembre 2015 e nel giugno 2016 in termini di "strumenti finanziari derivati" il cui acquisto sarebbe avvenuto in violazione della normativa sugli investimenti dei fondi pensione e del regolamento comunitario c.d. "EMIR".

Tali strumenti non erano classificati né dall'emittente né dai consulenti né dalla banca depositaria come "derivati", bensì come "prodotti strutturati", ai quali, per la loro differente natura, non avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina la cui violazione è stata contestata da COVIP.

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

Tutti i soggetti sanzionati hanno presentato ricorso al TAR contro tali sanzioni, contestando la qualificazione dei titoli operata da COVIP con conseguente richiesta di annullamento delle sanzioni erogate.

Si è ancora in attesa della fissazione delle udienze di discussione, tuttavia, in pendenza dell'impugnazione, il Fondo ha provveduto entro i termini previsti al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, quale obbligato in solido.

Il Fondo sarebbe altresì tenuto ad esercitare il regresso nei riguardi dei soggetti sanzionati, salva la possibilità, per l'Assemblea, di stabilire diversamente.

Il Fondo si è comunque tutelato per salvaguardare le proprie ragioni di credito ed ha inviato diffide cautelative nei confronti dei soggetti sanzionati e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo al processo d'investimento (Advisor, Banca depositaria, Emittenti, ecc.), anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione.

Laddove il TAR e il Consiglio di Stato dovessero stabilire che le sanzioni sono dovute, il Fondo, in caso di delibera favorevole dell'Assemblea, non avrebbe più titolo a pretendere le somme anticipate per le sanzioni, pur mantenendo comunque tutti i diritti nei confronti degli attori coinvolti nell'operazione (i.e. Advisor piuttosto che Banca Depositaria nonché tutti gli altri soggetti).

Ove il ricorso avesse esito positivo, il Fondo otterrebbe la restituzione di quanto versato a titolo di sanzioni e ovviamente si azzererebbe la posizione di credito nei confronti dei soggetti sanzionati.

Le sanzioni comminate dalla Covip, oggetto della delibera assembleare, ammontano a euro 457.187,85 e compaiono nel bollettino pubblicato sul sito di Covip.

Si chiede agli Iscritti di esprimersi sulla rinuncia al regresso verso i soggetti sanzionati (Consiglieri di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale ed ex Direttore Generale) per la denegata ipotesi che i giudizi di impugnazione pendenti si concludano con esito negativo, ferma la eventuale rivalsa nei riguardi degli altri soggetti coinvolti.

Non sussiste alcun conflitto di interessi da parte degli amministratori che convocano l'Assemblea con tale punto all'o.d.g., in quanto detta facoltà è affidata loro dalla legge (cfr. art 19-ter D. Lgs. 252/2005 come modificato dal D. Lgs. 147/2018) al fine di consentire l'espressione della superiore e insindacabile volontà degli Iscritti sull'argomento.

In merito all'asserita inadeguatezza informativa del Progetto di fusione, la documentazione disponibile sul sito è quella richiesta dalla normativa.

I benefici derivanti dall'operazione per gli Iscritti sono puntualmente evidenziati al paragrafo 3) del Progetto di fusione e richiamati nella lettera circolare di convocazione dell'Assemblea indirizzata a tutti i Partecipanti.

Gli adempimenti informativi sono stati correttamente effettuati mediante pubblicazione, sul sito del Fondo exBdR, del Progetto e della situazione patrimoniale di questo Fondo.

La pubblicazione sul sito del Fondo incorporante del "Progetto di modifiche statutarie del Fondo di Gruppo" e del "Regolamento da incorporazione" ne assicura la piena conoscibilità.

L'espressione "in unica soluzione" è utilizzata in contrapposizione alla periodicità mensile delle erogazioni delle rendite pensionistiche e non è riferita alle modalità di liquidazione che saranno definite in fase di capitalizzazione.

La conciliazione da sottoscrivere presso la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro ABI, individua i diritti e gli obblighi fra le parti e ne garantisce il puntuale adempimento.

L'attuario ha confermato che il trattamento di reversibilità nel calcolo è stato considerato. I valori per i pensionati diretti sono uguali per uomini e donne proprio per il fatto che tengono conto della reversibilità. Quindi nel caso degli uomini, che hanno aspettativa di vita inferiore, la quota relativa alla pensione diretta è minore rispetto al caso delle donne, ma è maggiore la quota relativa alla reversibilità del coniuge donna che ha

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

maggior aspettativa di vita. Viceversa, nel caso di pensionato diretto donna c'è un maggior importo relativo alla quota del diretto e un minor importo per reversibilità. Nel complesso si equivalgono, in particolare negli esempi sono proprio uguali anche per via degli arrotondamenti.

Avuto riferimento al calcolo attuariale adottato per la stima dello "zainetto", si conferma che lo stesso prevede l'ulteriore abbattimento della prestazione pensionistica del 7,2% annuo fino al 2023. Il calcolo attuariale verrà aggiornato annualmente sulla base delle risultanze del corrispondente bilancio tecnico, per cui non è possibile allo stato prevedere la futura entità delle prestazioni.

Le determinazioni riguardanti la liquidazione del patrimonio del Fondo saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione secondo logiche ispirate alla prudenza, all'efficienza ed efficacia delle politiche di gestione nonché al rispetto della "par condicio" di tutti gli Iscritti.

L'offerta sarà comunicata con apposita lettera, indicativamente a partire dalla prossima primavera, senza necessità di alcuna richiesta. La lettera indicherà l'ammontare dell'offerta, i tempi e le modalità di corresponsione delle somme e tutte le altre informazioni necessarie per consentire di decidere se aderire o no.


Per quanto riguarda i contenziosi attivi e passivi si rinvia all'informativa contenuta nei bilanci di esercizio.

Si precisa comunque che le azioni legali a tutela dell'investimento c.d. "Ecovillage" sono state promosse dalla SGR, società di gestione del risparmio, che ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento amministrativo con cui il Comune di Marino ha archiviato la Valutazione di Impatto Ambientale. Ad avviso dei legali della SGR, la legge regionale che ha imposto il vincolo paesaggistico, di fatto così azzerando il valore dell'iniziativa, non poteva essere applicata al caso di specie, dato l'avanzato iter urbanistico del progetto. E' stata altresì eccepita l'incostituzionalità di tale legge, ove ritenuta applicabile retroattivamente, in quanto lesiva del principio di tutela del risparmio. In merito alla destinazione degli eventuali recuperi degli investimenti derivanti dal positivo esito delle azioni legali in corso, degli stessi si dovrà tener conto in sede di eventuale capitalizzazione per consentire il pieno rispetto della par condicio di tutti gli Iscritti.

Ritenendo di aver compiutamente adempiuto a quanto richiesto nella Vostra citata PEC del 10 ottobre c.a. porgo distinti saluti.

**Fondo Pensione
per il Personale dell'ex Banca di Roma**

Il Presidente
Prof. Fabrizio Di Lazzaro



Nel prendere atto della Vostra intenzione di dare diffusione alla presente nota di risposta attraverso i canali indicati si precisa che non ne sono consentite eventuali estrapolazioni né la riproduzione parziale dei contenuti.